

## **16/06/2015 – Commercializzazione OIC UCITS in San Marino**

Con riferimento a OIC UCITS esteri, già commercializzati ed offerti al pubblico in paesi dell'Unione Europea, si richiede quanto segue ai fini della loro commercializzazione in San Marino:

- 1) tale commercializzazione è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 7 della Legge n. 24/1986? in caso di risposta affermativa, la richiesta di autorizzazione può essere presentata dall'OIC medesimo o dalla sua *management company* oppure deve essere presentata da un intermediario incaricato del collocamento, autorizzato ad operare in San Marino?**

Gli articoli 7 ed 8 della Legge n. 24/1986 ed i procedimenti autorizzativi ivi previsti, sono da ritenersi superati e sostituiti, con specifico riguardo al collocamento e offerta al pubblico di OIC esteri, da quanto previsto dalla Legge n. 165/2005 e dal Reg. n. 2006-03, che ha dato attuazione a quest'ultima anche per quanto attiene l'offerta di OIC esteri nella Repubblica di San Marino.

Rileva pertanto quanto previsto dall'articolo 163 e seguenti del Reg. n. 2006-03 ed i procedimenti ivi disciplinati, incluso, ove dovuto, quello di comunicazione di cui all'articolo 164, a cui non sono tenuti direttamente l'OIC estero o la sua *management company*, bensì il soggetto autorizzato a San Marino dalla Banca Centrale, qualificato come "offerente".

- 2) la comunicazione di cui all'articolo 163 del Reg. n. 2006-03 è dovuta in ogni caso o vale l'esonero di cui al comma 3 del medesimo articolo?**

Il Reg. n. 2006-03, all'articolo 1, lettera o), fornisce la definizione di "OIC UCITS", includendo nella medesima definizione, oltre ai fondi di diritto sammarinese che adottano una politica di investimento conforme a quella prevista dalle disposizioni dell'Unione Europea sugli UCITS III, anche gli OIC esteri rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva UCITS dell'UE, a prescindere quindi dal livello di aggiornamento di quest'ultima, al fine di tener conto dell'evoluzione della disciplina europea in materia.

Ciò posto, la comunicazione preventiva a questa Banca Centrale di cui all'articolo 163 del Reg. n. 2006-03 non è dovuta da parte dell'offerente, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, qualora l'offerta abbia ad oggetto OIC UCITS, a condizione che per questi sia

disponibile la documentazione finalizzata all'informativa per il pubblico indicata all'articolo 164, comma 2, lettera b).

**3) nel caso in cui non sia dovuta l'autorizzazione di cui al punto 1), e nemmeno la comunicazione di cui al punto 2), esistono forme diverse di notifica?**

Tenuto conto di quanto sopra e della disciplina richiamata, non sono previste forme diverse di notifica in materia.

**4) come si deve procedere in concreto per offrire nella Repubblica di San Marino un OIC UCITS dotato della documentazione di cui all'articolo 164, comma 2, lettera b) del Reg. n. 2006-03?**

Concretamente, l'offerta nella Repubblica di San Marino di OIC UCITS deve essere svolta, da parte di un soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento di cui alla lettera D dell'Allegato 1 della Legge n. 165/2005 e nel rispetto delle norme di cui all'articolo 167 del Reg. n. 2006-03, tra cui si richiama in particolare quanto previsto alla lettera d) circa l'obbligo di consegnare all'investitore, prima della sottoscrizione, i documenti informativi richiesti dalla normativa in materia di sollecitazione all'investimento, incluso il documento in lingua italiana contenente le informazioni chiave per gli investitori (cd. KIID).

**5) qual è la forma suggerita di notifica dell'offerta dell'OIC UCITS e con quali mezzi tale notifica deve essere trasmessa a BCSM?**

Nei casi in cui è prevista da parte dell'offerente la comunicazione di cui all'articolo 163, il contenuto di quest'ultima è disciplinato all'articolo 164 e trovano applicazione i termini di cui all'articolo 165, comma 2 del Reg. n. 2006-03. Specificatamente, la comunicazione deve essere redatta in lingua italiana e indirizzata con lettera raccomandata A.R. al Coordinamento della Vigilanza di Banca Centrale.

Fermo restando quanto sopra, in via generale si precisa che, la disciplina di cui all'articolo 163 del Reg. n. 2006-03 trova applicazione, ai sensi dello stesso articolo, unicamente nei casi di offerta in qualsiasi forma rivolta alla generalità del pubblico nella Repubblica di San Marino di OIC UCITS esteri, essendo inclusi i casi di mancata integrazione della sollecitazione all'investimento, come definita dall'articolo 106 della Legge n. 165/2005. Ad ogni modo, la promozione, il collocamento e la negoziazione svolta in forma imprenditoriale di OIC esteri nella Repubblica di San Marino (così come di altri strumenti finanziari) è attività riservata ai soggetti autorizzati da questa Banca Centrale alla prestazione dei servizi di investimento di cui alla lettera D dell'Allegato 1 di cui alla legge citata.

Esula invece dall'ambito di intervento e disciplina di questa Autorità di Vigilanza l'operatività finanziaria, anche di investimento in OIC esteri, ricercata ed effettuata direttamente con intermediari esteri, al di fuori del territorio sammarinese, da parte di residenti nella Repubblica di San Marino, non sussistendo a tale riguardo restrizioni o disposizioni di vigilanza.